LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 51

Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara

Nella provincia di Zara e' vietata la fabbricazione, la importazione e la vendita di tabacchi lavorati, che per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi, a giudizio della Direzione generale dei monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Contro il divieto e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.

Divieto della fabbricazione, importazione e vendita di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara.

Versione in vigore dal 29 novembre 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	I — Estensione del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-51-divieto-della-fabbricazione-di-tabacchi-similari-a-quelli-del/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it